



***PROGRAMMA TRIENNALE PER  
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'***

**Triennio 2014-2016**

## Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
<b>1.1. L'ORGANIZZAZIONE E LE FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
3	
2. LE PRINCIPALI NOVITÀ .....	6
3. IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA	
.....	8
<b>3.1. Premessa .....</b>	8
<b>3.2. Il Responsabile per la trasparenza .....</b>	9
<b>3.3. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza .....</b>	9
<b>3.4. I collegamenti con il Piano della Performance .....</b>	10
<b>3.5. Gli uffici e i dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del PTTI</b>	
10	
<b>3.6. Le modalità di coinvolgimento degli Stakeholder e risultati di tale</b>	
<b>coinvolgimento.....</b>	11
4. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.....	11
<b>4.1. Le iniziative e gli strumenti di comunicazione per la diffusione dei</b>	
<b>contenuti del Programma e dei dati pubblicati.....</b>	11
<b>4.2. L'organizzazione e i risultati attesi delle Giornate della trasparenza .....</b>	14
5. IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....	15
<b>5.1. I ruoli e le responsabilità in materia di trasmissione e pubblicazione dei</b>	
<b>dati.....</b>	15
<b>5.2 L'individuazione dei referenti per la trasparenza e coordinamento con il</b>	
<b>Responsabile per la trasparenza.....</b>	19
<b>5.3 Le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività</b>	
<b>dei flussi informativi .....</b>	20
<b>5.4 Le misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di</b>	
<b>trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte</b>	
<b>del Responsabile per la trasparenza.....</b>	20
<b>5.5 Gli strumenti e le tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da</b>	
<b>parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente". .....</b>	21

<b>5.6</b>	<b>Le misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico .....</b>	<b>21</b>
	<b><i>Elenco delle raccomandazioni</i>.....</b>	<b>21</b>

**Allegati:**

Organigrammi (Allegato 1)

Circolare DAG n. 80145 del 3 luglio 2013 (Allegato 2)

**1. INTRODUZIONE**

**1.1. *L'ORGANIZZAZIONE E LE FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE***

**Chi siamo** - Il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), istituzionalizzato a livello ministeriale nell'immediato dopoguerra, svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione.

Al fine di istituire un unico centro responsabile della politica economica e finanziaria, in un diffuso contesto di unificazione finanziaria ed economica dei Paesi europei, con D.Lgs. 300/1999, emanato su delega della Legge Bassanini (L. 59/1997), è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) che, nella sua attuale forma, vede accorpate le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze, ad eccezione di quelle attribuite alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali, nonché compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge (2° comma art. 23 D.Lgs. 300/99).

Nel più ampio panorama europeo, il Mef deve quindi coniugare la formazione e la gestione del bilancio dello Stato con gli obiettivi dell' "equilibrio finanziario", della "convergenza con i paesi europei", della "crescita" e della "coesione economica e sociale".

### **La nostra struttura**

Il Ministero dell'economia e delle finanze è organizzato su un modello di tipo dipartimentale: le attuali strutture dipartimentali sono quattro.

- Il Dipartimento del tesoro;
- Il Dipartimento della ragioneria generale dello stato;
- Il Dipartimento delle finanze;
- Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

**Il Dipartimento del tesoro** è oggi articolato in otto direzioni generali. Si riferiscono direttamente al Direttore generale del tesoro alcuni uffici di staff e il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, che opera presso il Dipartimento con compiti di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza.

E' organo di supporto tecnico all'elaborazione e all'attuazione delle scelte di politica economica e finanziaria del Governo, sia in ambito nazionale che internazionale. Elabora le strategie macroeconomiche e i più significativi documenti di programmazione; rappresenta il Governo nei principali consessi economici e finanziari, europei e internazionali; è responsabile della gestione del fabbisogno e degli interventi finanziari dello Stato, della gestione e della valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato; si occupa di vigilanza e regolamentazione del sistema bancario e finanziario, nonché di prevenzione dei reati finanziari e delle frodi sui mezzi di pagamento.

**La Ragioneria generale dello stato** è ordinata in 10 direzioni generali (9 Ispettorati generali e il Servizio studi dipartimentale), 14 Uffici centrali del bilancio (UCB) presso le amministrazioni dei Ministeri (con portafoglio) e 103 Ragionerie territoriali dello stato (RTS) diffuse su tutto il territorio nazionale.

La RGS è organo centrale di coordinamento, supporto e controllo per il MEF, e, di riflesso, per Governo e Parlamento nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di finanza pubblica. Principale obiettivo istituzionale è garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche. Alla RGS è demandata la certezza dei conti dello Stato, la verifica e l'analisi degli andamenti di spese ed entrate pubbliche. La RGS è inoltre chiamata al riscontro della validità giuridica ed economico-finanziaria di tutti i provvedimenti legislativi e deve assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme contabili. Può proporre innovazioni normative nel settore economico-finanziario e, attraverso l'attività ispettiva, svolge funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici.

Infine la Ragioneria svolge la propria attività anche in ambito europeo partecipando al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Ue, in particolare quantificando gli oneri a carico della finanza nazionale. Inoltre, gestisce e monitora i flussi finanziari con l'Unione europea, acquisisce le risorse comunitarie destinate all'Italia e procede al trasferimento dei fondi europei alle Amministrazioni pubbliche e private.

**Il Dipartimento delle finanze** è composto da sei direzioni generali, nel suo ambito operano altresì le Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Cura la produzione delle norme in materia tributaria e coordina l'attività delle Agenzie fiscali. Garantisce, sulla base delle indicazioni del Ministro, l'unità di indirizzo dell'Amministrazione finanziaria attraverso la programmazione degli obiettivi delle Agenzie, il coordinamento generale del sistema e la verifica dei risultati. Monitora e analizza le entrate fiscali per la definizione e valutazione delle politiche tributarie. Monitora la giurisprudenza in materia tributaria e fiscale evidenziando i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale. Provvede alla gestione e al funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia tributaria. Assicura, inoltre, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dei processi di integrazione europea e di cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale; gestisce i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario.

**Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi** è composto da 5 direzioni generali, nel suo ambito operano altresì il Comitato unico di garanzia, il Comitato di verifica per le cause di servizio, la Commissione medica superiore, le Commissioni mediche di verifica ed il comitato etico.

Il DAG è una struttura di supporto che eroga servizi specialistici rivolti sia all'interno della struttura organizzativa del Ministero, sia all'esterno di essa. Pertanto, accanto ad attività tipiche della amministrazione generale, come spese a carattere strumentale e

logistico, elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane, rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero (comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati), si annoverano servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni e l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Dal Ministro dell'economia e delle finanze dipende anche la **Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF)**, che costituisce la scuola nazionale per la formazione del personale dell'amministrazione economica e finanziaria e fa parte del sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

## **2. LE PRINCIPALI NOVITÀ**

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata introdotta e regolata da progressivi interventi normativi, i quali, tuttavia, prima dell'emanazione del D.Lgs. 150/2009 e del D.Lgs. 33/2013, si presentavano come frammentari e non sempre coordinati fra loro.

In particolare, l'articolo 11 del D.Lgs. 150/2009 ha introdotto l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di perseguire l'obiettivo di rendere trasparente la propria struttura ed attività, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di alcune tipologie di informazioni relative al personale, ai procedimenti amministrativi, alle procedure concorsuali e di gara ed agli atti di organizzazione.

Al MEF non tutti gli obblighi di pubblicazione erano immediatamente applicabili: in particolare, l'articolo 57, comma 21, del D.Lgs. 235/2010 prevedeva l'emanazione di un apposito DPCM che individuasse i limiti e le modalità applicative dei titoli II e III del D.Lgs. 150/2009 e dunque anche delle disposizioni in materia di trasparenza. Il predetto DPCM ad oggi non risulta ancora emanato e, per tale ragione, il Ministero non ha predisposto il PTTI per il triennio 2011/2013.

In ogni caso, pur in mancanza del PTTI, il MEF ha adempiuto, negli anni, a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla disciplina vigente, ivi compresi quelli in materia di personale di cui alla legge 15/2009 ed al D.Lgs. n. 150/2009: le informazioni sono state pubblicate, prevalentemente, nell'ambito dei siti istituzionali dei diversi dipartimenti del Ministero, in relazione alle rispettive competenze.

Oltre alle informazioni sulla struttura ed il personale del MEF, sono state costantemente pubblicate le informazioni relative alle attività istituzionali curate dal Dicastero, tra le quali, per citare le più rilevanti, quelle concernenti:

- i documenti di finanza pubblica;
- i provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni legislative di contenimento e revisione della spesa pubblica;

- il collocamento dei titoli di stato e le entrate tributarie;
- le circolari ed i provvedimenti di interesse generale;
- i servizi resi al cittadino.

Il MEF ha, inoltre, dato impulso alla comunicazione istituzionale tramite posta elettronica certificata, reso disponibili servizi per i dipendenti di altre amministrazioni (tra cui il portale NOI PA), curato il costante aggiornamento e miglioramento dei siti istituzionali, emanato, in attuazione del DPR 184/2006, il decreto ministeriale 5 gennaio 2012, con il quale sono state dettate specifiche disposizioni organizzative volte a favorire il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni concernenti competenze del MEF.

Al fine di rafforzare l'orientamento già volto ad assicurare un adeguato livello di trasparenza e a sviluppare una cultura della legalità negli enti pubblici, formalizzatosi nel D.Lgs 150/2009, è intervenuta la legge 6 novembre 2012 n.190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”*.

Tale norma rappresenta l'occasione per introdurre nuove misure e migliorare quelle esistenti con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della pubblica amministrazione. In tale contesto il Piano della trasparenza costituisce una sezione del Piano triennale anticorruzione, di cui ogni amministrazione dovrà dotarsi; detto piano dovrà garantire, quali strumenti per la prevenzione e repressione della corruzione e illegalità, l'adozione di idonee misure in materia di trasparenza.

In attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della citata legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013).

Il D.Lgs. n. 33/2013, all'art. 5, riconosce e disciplina lo strumento dell'accesso civico che consente a chiunque di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione, ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni. Il potere di controllo democratico riconosciuto alla cittadinanza attraverso l'accesso civico, d'altro canto, determina anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, maggiormente esposti al rischio di corruzione.

Lo strumento dell'accesso civico, peraltro, a differenza del diritto di accesso previsto dall'art. 22 della legge 241/1990 attraverso la visione o estrazione di copia di documenti amministrativi, non è finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari e non necessita di una particolare legittimazione, ma riguarda tutte le informazioni e i dati che l'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare.

Al fine di perseguire, quindi, la trasparenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n. 33/2013, modificando in parte la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo per tutte le amministrazioni dello Stato di redigere il Programma che indichi al suo interno le idonee misure adottate in materia di trasparenza.

In applicazione di quanto sopra citato e con l'ausilio di quanto indicato nelle linee guida per la predisposizione e per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità emanate dalla CiVIT, e dall'ANAC, il Ministero ha elaborato il "*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*" come di seguito riportato.

In considerazione della parziale inapplicabilità della disciplina previgente rispetto al D.Lgs. 33/2013, il PTTI 2014-2016 costituisce dunque, per il MEF, il primo atto programmatico in materia di trasparenza.

Tale PTTI verrà pubblicato sul sito istituzionale [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", già predisposta, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 33/2013.

### **3. IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

#### ***3.1. Premessa***

Il PTTI è stato elaborato, sulla base dei principi e delle norme sopra indicati, per il perseguimento degli obiettivi di:

- promuovere un più elevato livello di trasparenza sull'attività, le funzioni e l'organizzazione del Ministero, affinché siano resi conoscibili ai destinatari dell'azione amministrativa responsabili, tempi, costi e modalità con cui operano i processi decisionali;
- garantire adeguate forme di comunicazione per fornire ai cittadini informazioni sui procedimenti e le attività di interesse, sui servizi erogati e sulle forme di tutela delle relative posizioni giuridiche ed interessi qualificati;
- favorire forme di controllo diffuso delle attività curate dal Ministero, tramite l'accesso diretto alle informazioni rilevanti, anche al fine di promuovere un costante processo di miglioramento del livello di qualità dei servizi offerti e delle funzioni svolte;
- prevenire e contrastare fenomeni corruttivi o di cattiva gestione delle risorse pubbliche, nella consapevolezza che la trasparenza costituisce uno degli strumenti più efficaci per promuovere la legalità nell'amministrazione delle pubbliche risorse.

In considerazione della stretta connessione tra trasparenza e prevenzione della corruzione, il PTTI è stato elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione del MEF, il quale ha assunto altresì la funzione di Responsabile per la trasparenza; inoltre



il presente Programma costituisce una sezione del PTTI (2013-2016) del MEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Programma si sviluppa attraverso:

- a) il coinvolgimento diretto di tutte le strutture del MEF al fine di garantire il necessario flusso di informazioni tra gli uffici competenti nei diversi processi e quelli responsabili della pubblicazione dei dati e del relativo controllo, nonché al fine di individuare le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza;
- b) l'individuazione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- c) la realizzazione di una efficace vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- d) l'aggiornamento annuale del PTTI, sulla base degli indirizzi e delle linee guida emanate dagli organi competenti, nonché in relazione ai risultati del monitoraggio condotto attraverso specifici audit, dell'attuazione del PTTC, alle modifiche normative e a quelle organizzative del MEF;
- e) la predisposizione, nell'ambito della pianificazione delle attività formative del MEF, di appositi programmi formativi rivolti al personale del Ministero, volti all'incremento della cultura dell'integrità e della trasparenza.

### ***3.2. Il Responsabile per la trasparenza***

Al Responsabile per la trasparenza sono affidati i seguenti compiti:

- svolge una stabile attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni;
- segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- predispone ed aggiorna il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, quale sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che dovrà essere adottato dall'organo di indirizzo politico;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico;
- i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge.

### ***3.3. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza***

Dalle indicazioni contenute nel presente Programma, verranno tratti obiettivi strategici in materia di trasparenza che verranno inseriti negli atti di indirizzo predisposti dagli organi di indirizzo politico.

### ***3.4. I collegamenti con il Piano della Performance***

Attualmente il MEF non dispone di un unico piano della *performance*, ma di documenti programmatici contenenti gli obiettivi assegnati: anche tali documenti programmatici verranno predisposti tenendo conto delle informazioni contenute nel presente Programma, con particolare riferimento alle responsabilità ed ai compiti assegnati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nel processo volto all'attuazione del Programma.

### ***3.5. Gli uffici e i dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del PTTI***

La predisposizione del Programma è avvenuta nell'ambito del più ampio processo di predisposizione del PTTC, curato dal Responsabile, a partire dalla fine del mese di marzo 2013: in particolare sono stati organizzati una serie di incontri con:

- a) I capi dipartimento del MEF e il Rettore della scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF).

Il Responsabile ha illustrato a ciascun Capo dipartimento e al Rettore le finalità della legge 190/2012 e gli obblighi che ne conseguono per l'amministrazione, in particolare l'obbligo di dotare il MEF di un PTPC e di un PTTI. Ha chiesto la collaborazione della struttura amministrativa e la designazione di un punto di contatto per ogni dipartimento per facilitare il dialogo con le differenti unità organizzative.

- b) I dirigenti di prima fascia capi di struttura.  
Il Responsabile ha passato in disamina e discusso con ciascun dirigente di prima fascia l'organizzazione della struttura amministrativa, individuando quegli uffici i cui processi sono più rilevanti dal punto di vista del rischio di corruzione nonché della relativa esigenza di rendere trasparenti i procedimenti e le corrispondenti informazioni.
- c) I dirigenti responsabili di uffici di particolare importanza sotto il profilo del rischio di corruzione e delle esigenze di trasparenza.

Tra le strutture coinvolte nel processo di acquisizione delle informazioni e di verifica delle procedure esistenti per la trasmissione dei dati da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero, particolare rilievo assume il DAG, nell'ambito del quale è inquadrata la DCI nonché l'UAPC, assegnato alle dirette dipendenze del Capo dipartimento.

Il DPCM 67/2013, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*", attribuisce alla DCI importanti competenze in materia di comunicazione ed informazione, tra le quali: definizione, programmazione, sviluppo e gestione delle attività

di comunicazione del Ministero; elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 150/2000; coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; promozione di campagne informative di pubblico interesse; gestione del Portale web del Ministero; gestione delle attività di relazione con il pubblico; monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione dei cittadini.

In attesa della piena attuazione del predetto DPCM, al momento le competenze in materia di informazione e comunicazione vengono svolte dai diversi dipartimenti per le materie di rispettiva competenza, con il supporto dell'UAPC del DAG, in particolare per quanto attiene all'alimentazione della sezione del portale web del Ministero – “*amministrazione trasparente*”.

### ***3.6. Le modalità di coinvolgimento degli Stakeholder e risultati di tale coinvolgimento***

In considerazione dell'elevatissima quantità di informazioni e di processi da analizzare e verificare, nei ristretti tempi previsti dalla normativa, nella predisposizione *ex novo* del PTTI, non è stato possibile, nel corso del 2013, realizzare un programma di consultazione e coinvolgimento degli *stakeholder*.

Nel corso del 2014, nell'ambito del processo di aggiornamento del Programma, è prevista un'attività di individuazione, da parte delle diverse strutture in cui si articola il Ministero, degli interlocutori esterni pubblici e privati maggiormente interessati dalle attività istituzionali del MEF ed una successiva programmazione di attività ed incontri che prevedano il coinvolgimento degli *stakeholder* individuati.

**RT1.** *Il coinvolgimento degli stakeholder.* Al fine di rendere possibile la realizzazione delle attività sopra descritte, entro il 31 maggio 2014 ogni dipartimento dovrà raccogliere le indicazioni da parte delle proprie strutture, volte alla individuazione dei rispettivi interlocutori esterni e trasmettere tali informazioni al Responsabile per la trasparenza, il quale, coordinandosi con la DCI, definirà un calendario di incontri con gli *stakeholder*, che verrà pubblicato sul sito istituzionale.

## **4. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

### ***4.1. Le iniziative e gli strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati***

La trasparenza prevista dal D.Lgs 33/2013 è intesa come accessibilità totale delle informazioni da parte dei cittadini, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse, anche umane, per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati

dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Il MEF ha provveduto ad inserire sulla *homepage* del proprio sito istituzionale [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it) un'apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata «Amministrazione Trasparente », in cui sono pubblicate le informazioni previste dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

La sezione contiene le seguenti sottosezioni di primo livello:

- disposizioni generali;
- organizzazione;
- consulenti e collaboratori;
- Personale;
- bandi di concorso;
- performance;
- enti controllati;
- attività e procedimenti;
- provvedimenti;
- controlli sulle imprese;
- bandi di gara e contratti;
- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- bilanci;
- beni immobili e gestione patrimonio;
- servizi erogati;
- pagamenti dell'amministrazione;
- altri contenuti;
- ricognizione dei debiti ai sensi della circolare RGS n. 18 del 12 aprile 2013;
- debiti assentiti.

Ciascuna sottosezione contiene altre sotto-sezioni di secondo livello.

La sezione è in continuo aggiornamento anche al fine di adeguarsi alle indicazioni emerse dalla rilevazione dell'OIV e delle verifiche effettuate dall' ANAC.

In ordine alla uniformità dei dati pubblicati ed alla facilità di accesso agli stessi, occorre sottolineare che la struttura e le funzioni del MEF sono caratterizzate da una particolare complessità, derivante dai compiti istituzionali attribuiti (non inquadrabili in semplici ed omogenee tipologie di missioni), dalla presenza di articolazioni a livello centrale e periferico riconducibili alle diverse strutture dipartimentali, nonché dall'intervento di frequenti e sostanziali cambiamenti organizzativi: a tale ultimo proposito basti ricordare che, dal gennaio del 2008 ad oggi, si sono succeduti undici provvedimenti normativi (di natura primaria e secondaria), incidenti sull'organizzazione o sulle funzioni del Ministero.

Occorre rammentare altresì che il MEF è nato dalla fusione di diversi, preesistenti Dicasteri (il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro, il Ministero del bilancio e della programmazione economica) che hanno conservato, pur nella struttura unificata,

differenti missioni istituzionali, diverse caratteristiche operative e persino articolazioni strutturali non sempre omogenee.

Le circostanze sopra evidenziate determinano, per quanto attiene alle modalità di pubblicazione delle informazioni nell'ambito della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente" non poche disomogeneità e carenze di natura formale: in particolare in alcuni casi i percorsi per raggiungere le informazioni contenute nel sito non appaiono intuitivi e diretti, ma comportano il collegamento in sequenza a numerose pagine *web*, riducendo in modo significativo l'efficacia della navigazione e l'immediatezza dell'informazione.

Al riguardo si evidenzia la necessità di operare una revisione delle modalità di pubblicazione, tale da garantire una maggiore omogeneità ed una più agevole fruibilità delle informazioni; al contempo non può disconoscersi l'esigenza di mantenere una distinzione, riconoscibile da chi accede alle sezioni della pagina *web* istituzionale, tra i diversi plessi dipartimentali che compongono il Ministero, sotto il profilo della struttura e delle funzioni svolte, anche se ciò comporta il rischio di una maggiore complessità di lettura.

**RT2.** *Il Completamento e la riorganizzazione della sezione "amministrazione trasparente"* Il processo di revisione e semplificazione delle modalità di accesso alle informazioni contenute nel sito istituzionale è attualmente in corso, sotto la supervisione del Responsabile per la trasparenza, tuttavia sarà cura della DCI, in collaborazione con i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero, introdurre, senza ritardo, tutte le modifiche ed i miglioramenti tecnici necessari al fine di assicurare un'adeguata facilità di accesso e consultazione delle informazioni, ed inviare, entro il 30 novembre 2014, un resoconto sull'adempimento di detti obblighi al Responsabile per la trasparenza.

La DCI curerà il costante aggiornamento tecnico del sito istituzionale, in modo da garantire la fruibilità e facilità di accesso delle informazioni ivi contenute; il Responsabile per la trasparenza vigilerà sull'adempimento dei predetti compiti, anche al fine di darne conto nell'ambito dei successivi aggiornamenti del Programma, a partire dal 2015.

Per quanto attiene alla completezza delle informazioni pubblicate, dalla verifica effettuata da parte del Responsabile per la trasparenza è emerso che, nella maggior parte dei casi, i dati presenti sul sito istituzionale appaiono sostanzialmente completi: le carenze riscontrate sono oggetto di integrazioni da parte delle strutture competenti, su impulso del Responsabile per la trasparenza.

Per quanto concerne le strutture periferiche, ciascun Dipartimento dovrà assicurare la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza, garantendo l'immediata e distinta individuazione, sul sito istituzionale, delle informazioni pertinenti a ciascuna struttura.

Sarà compito dei referenti per la trasparenza e della DCI segnalare al Responsabile per la trasparenza eventuali carenze di natura sostanziale o formale ulteriormente presenti nell'ambito del sito istituzionale.

Il processo di revisione, completamento ed integrazione dei dati dovrà concludersi entro il 30 novembre 2014.

Al fine di favorire la diffusione della cultura della trasparenza tra il personale dipendente dell'amministrazione, con particolare riferimento al personale che cura processi a rischio di corruzione o che riveste incarichi di particolare responsabilità nell'ambito della prevenzione della corruzione, è stata posta particolare attenzione alla programmazione di attività formative concernenti i temi della legalità e della trasparenza.

In particolare, nella programmazione delle attività formative, previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione a livello specialistico per il triennio 2014-2016 e destinate al Responsabile, ai Referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e ai funzionari delle aree a rischio, questa amministrazione ha chiesto alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze di riservare una delle tre giornate dedicate ai discenti (circa 700) delle macro aree di rischio agli aspetti normativi della disciplina anticorruzione ed, in particolar modo, alle disposizioni sulla trasparenza ed alla attuazione delle stesse all'interno dell'Amministrazione.

**RT3.** *Ulteriori iniziative di comunicazione.* Ulteriori strumenti ed iniziative di comunicazione delle informazioni istituzionali previsti sono:

- le giornate della trasparenza di cui al successivo paragrafo 3.2;
- seminari ed incontri, curati dai Dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
- campagne informative sui temi di pubblico interesse ed utilità curate dai Dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
- relazioni con i media, curate dall'Ufficio stampa e del Portavoce del ministro dell'economia e delle finanze;
- ulteriori iniziative contenute nel Piano di comunicazione annuale predisposto ai sensi dell'articolo 11 della legge 150/2000;

Sarà cura dei Dipartimenti e delle strutture interessate trasmettere, entro il 28 febbraio 2014, alla DCI, il calendario delle attività e delle iniziative programmate per l'anno 2014. La DCI, entro il 31 marzo 2014, predisporrà un elenco completo delle iniziative programmate e lo pubblicherà sul sito istituzionale.

Per gli anni successivi al 2014, le informazioni concernenti le attività programmate dovranno essere trasmesse alla DCI entro il 30 novembre dell'anno precedente e pubblicate entro il successivo 31 dicembre.

#### **4.2. *L'organizzazione e i risultati attesi delle Giornate della trasparenza***

Nel quadro delle iniziative volte allo sviluppo della cultura della trasparenza ed al miglioramento del rapporto con la cittadinanza si segnala l'apertura del Palazzo delle finanze al pubblico sia per l'intera giornata in particolari occasioni, sia per visite su richiesta di gruppi di cittadini (Associazioni, Scuole, Università, delegazioni straniere).

I gruppi sono accompagnati da personale interno qualificato.

Le aperture straordinarie per tutta la giornata vengono pianificate in giorni non lavorativi. Le altre visite sono previste in giorni lavorativi in modo da non interferire eccessivamente con l'attività degli Uffici.

Tali iniziative verranno ulteriormente ampliate nel corso dei prossimi anni.

**RT4. *Le giornate della trasparenza.*** Al momento non sono programmate ulteriori giornate della trasparenza, tuttavia nel corso del primo quadrimestre 2014 verranno programmate apposite iniziative: sarà cura della DCI raccogliere le proposte in tal senso inviate dalle diverse strutture del Dicastero e predisporre un programma da inviare, entro il 30 aprile 2014.

## **5. IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

### ***5.1. I ruoli e le responsabilità in materia di trasmissione e pubblicazione dei dati.***

**RT5. *La trasmissione e la pubblicazione dei dati.*** Con circolare prot. n. 80145 del 3 luglio 2013, emanata dal DAG<sup>1</sup>, in relazione alle singole tipologie di dati da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sono stati individuati compiti e responsabilità sia in materia di trasmissione dei dati da pubblicare sia in materia di pubblicazione.

Di seguito sono riportate, le strutture coinvolte in ragione della tipologia delle informazioni da pubblicare.

#### **A) *Gli obblighi concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa.***

1. Norme, circolari, direttive e quant'altro faccia riferimento agli atti che dispongono in generale sull'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione di norme e l'applicazione delle stesse (art.12). Su ciascuno dei siti dipartimentali sono già presenti apposite aree documentali contenenti normativa, circolari e altro. Ogni Dipartimento procederà al relativo aggiornamento con le consuete modalità.
2. Dati relativi alle competenze, all'articolazione degli uffici, ai nominativi dei dirigenti, ai recapiti telefonici, alle caselle di posta elettronica istituzionali, alle caselle di posta certificata e all'organigramma (art. 13). I dati, già pubblicati in apposite sezioni sia del Portale MEF sia dei siti dipartimentali, continueranno ad essere aggiornati con gli attuali flussi di pubblicazione dagli uffici dipartimentali competenti.
3. L'elenco degli enti pubblici, istituiti, vigilati e finanziati, degli enti sui quali si ha il potere di nomina degli amministratori, delle società di cui si detengono quote di partecipazione e degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione (ad eccezione delle società quotate e loro controllate) (art. 22). Alla pubblicazione dei dati

---

<sup>1</sup> Allegato 2.

richiesti dalla norma provvede per le società il Dipartimento del tesoro, anche mediante l'inserimento di link ai siti delle stesse società che contengono le informazioni prescritte, mentre, per gli enti vigilati, provvederanno le Amministrazioni vigilanti.

4. Gli elenchi, aggiornati ogni sei mesi, dei provvedimenti, adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, relativi ai procedimenti di: autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, concorsi e prove selettive, progressioni di carriera, accordi stipulati con soggetti privati o altre amministrazioni (art. 23, comma 1). Per quanto riguarda concorsi e procedure di carriera, le informazioni continueranno ad essere pubblicate nella sezione "Concorsi" del Portale del MEF. Per quanto riguarda gli appalti, per le procedure soggette a pubblicità sul Portale del MEF, le informazioni richieste saranno pubblicate nella sezione "Bandi" nell'ambito di ciascuna procedura. Per le altre, ciascun Dipartimento pubblicherà una tabella riepilogativa con i dati richiesti dalla norma e ne curerà l'aggiornamento almeno semestralmente. Si evidenzia, in relazione ai bandi, che l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 richiama gli obblighi di pubblicità legale previsti dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012 (struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo aggiudicazione, tempi di completamento della fornitura, importo delle somme liquidate in formato tabellare) e quelli previsti dagli artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, concernenti le informazioni relative alle procedure di affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, e stabilisce che le amministrazioni sono tenute a pubblicare, nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57, comma 6, del decreto legislativo 163/2006), la delibera a contrarre.
5. I rilievi non recepiti, e gli atti ai quali si riferiscono, degli organi di controllo interno, rilievi degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione e dei singoli uffici (art. 31): i rilievi e la relativa documentazione saranno inviati all'Ufficio per l'analisi dei processi e della comunicazione (UAPC).
6. Gli oneri informativi. L'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati, allegati ai regolamenti ministeriali o interministeriali o ai provvedimenti amministrativi di carattere generale, gravanti sui cittadini e sulle imprese vanno pubblicati in una apposita sezione dell'area "Amministrazione trasparente" denominata "Oneri informativi introdotti o eliminati" (art. 34). Gli elenchi, predisposti da parte degli uffici competenti in sede di redazione del provvedimento ai sensi dell' "Allegato A" del DPCM n. 252 del 14-11-2012, vanno inviati all'UAPC.
7. I procedimenti amministrativi e controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 35). Gli obblighi di pubblicità, già previsti dalle previgenti disposizioni, sono già assolti nell'ambito dei siti dipartimentali e nella sezione "Procedimenti amministrativi" presente sul sito del DAG.
8. I dati per effettuare i pagamenti informatici (art. 36): dal giugno 2013 vanno pubblicati i codici IBAN identificativi del conto di pagamento o l'imputazione del versamento in



Tesoreria o l'identificativo del conto corrente postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente sul versamento (art. 5, comma 1, decreto legislativo 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"). Tali dati saranno indicati - ove sussistano i presupposti - nei vari atti soggetti a pubblicità secondo il D.Lgs. in esame.

**B) Gli obblighi in materia di personale.**

1. Gli incarichi di carattere elettivo o di esercizio di poteri di indirizzo. I dati da pubblicare sono: atto di nomina con la durata del mandato o dell'incarico, curriculum vitae, compensi di qualsiasi natura connessi alla carica, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati insieme ai relativi compensi, eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi, dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441 e le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge (situazione patrimoniale e variazioni della situazione patrimoniale del soggetto e del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado) - (art. 14, comma 1). I dati vanno pubblicati entro 3 mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi alla scadenza del mandato. Sul sito va data evidenza del mancato consenso da parte del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della situazione patrimoniale. Inoltre ai sensi dell'art. 45, comma 4, la CIVIT (ora ANAC) controlla e rende noti i casi di mancata attuazione di tali obblighi pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. La pubblicazione di tali dati sul Portale del MEF sarà effettuata dall'Ufficio stampa e dal Portavoce del ministro che, in linea generale, cureranno tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo in esame con riferimento agli Uffici di diretta collaborazione.
2. I titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali e incarichi di consulenza e collaborazione. Ai sensi dell'art. 15 vanno pubblicati: estremi dell'atto di conferimento, curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali, i compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione evidenziando le componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. I dati vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. Per la pubblicità degli incarichi di consulenza nulla è innovato rispetto alle usuali modalità di pubblicazione, dovendo le stesse essere integrate unicamente con il curriculum degli interessati e gli estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico. Per i dirigenti, i dati attualmente presenti vanno integrati con gli estremi degli atti di conferimento dell'incarico (data del provvedimento, protocollo e durata). Al relativo inserimento si procederà sulla base dei dati forniti dalla Direzione del personale. Si ricorda che per gli incarichi di livello dirigenziale affidati a personale estraneo alla PA la pubblicazione dell'atto di conferimento, insieme alla ragione dell'incarico e all'ammontare del compenso erogato, come la comunicazione alla Presidenza del

Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 53, comma 14 del decreto legislativo 165/2001 per i consulenti, sono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei compensi (art. 15 comma 2).

3. La dotazione organica, il costo del lavoro a tempo indeterminato e i dati relativi al personale non a tempo indeterminato. Gli artt. 16 e 17 prevedono che nell'ambito della pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 (conto annuale) venga data evidenza ai dati relativi alla dotazione organica ed al costo del personale in servizio a tempo indeterminato e non, articolato per aree professionali, compreso quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Ferma la pubblicazione dei provvedimenti che individuano le dotazioni organiche, i dati sono indicati nel conto annuale predisposto e reso pubblico dal Dipartimento della Ragioneria generale dello stato cui si rinvia.
4. Gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti. L'art. 18 prevede che venga pubblicato l'elenco dei incarichi conferiti e autorizzati, insieme alla durata e al compenso spettante per ogni incarico. La Direzione del personale curerà la predisposizione dell'elenco in formato tabellare, acquisendo i relativi dati dai sistemi informativi. Ove necessario, gli altri Dipartimenti integreranno tali informazioni.
5. La valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale. I dati economici relativi all'ammontare dei premi sono già pubblicati nei contratti integrativi e relative relazioni tecniche. Per quanto attiene alla relativa distribuzione in fasce, i relativi dati verranno tempestivamente forniti all'UAPC dalla Direzione del Personale.
6. I dati sulla contrattazione collettiva. I contratti integrativi e le relative relazioni illustrative sono già pubblicate sul sito del DAG cui si rinvia. Per i contratti collettivi nazionali applicati è stato inserito un rinvio al sito dell'ARAN.

**C) Gli obblighi concernenti le erogazioni economiche.**

1. La concessione delle sovvenzioni, i contributi, i sussidi ed gli ausili finanziari. Il decreto, agli artt. 26 e 27 facendo espresso riferimento all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, e prescrivendo quindi la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità alle quali attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 26, comma 1), nonché, in questo ambito, gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e i vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro (art. 26, comma 2), appare escludere dall'obbligo di pubblicazione tutte quelle ipotesi in cui la sovvenzione, il contributo, il sussidio, l'ausilio finanziario alle imprese o comunque il vantaggio economico di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano riconducibili direttamente a una previsione legislativa (ad es. le "spese obbligatorie" o "di funzionamento" a favore di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, "trasferimenti" su conti di tesoreria di somme destinate al funzionamento di Fondi pubblici affidate a Enti gestori pubblici o privati, ecc.). Ciò in quanto non sussiste alcuna discrezionalità nella

concessione di tali benefici economici, né sono previsti autonomi "atti di concessione" dei benefici, ma solo le autorizzazioni di pagamento delle somme dovute (già determinate quanto al beneficiario e all'ammontare); inoltre le somme trasferite sono quelle che derivano da legge di bilancio (o da leggi speciali) e dal DM di ripartizione in capitoli (salvo eventuali accantonamenti di bilancio operati da RGS, senza margini di intervento da parte degli uffici). Al contrario, per le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e i vantaggi economici per la cui concessione siano predeterminati criteri e modalità alle quali attenersi, e, quindi, sussista discrezionalità nella loro erogazione ed attribuzione, si provvederà alla pubblicazione dei relativi provvedimenti indicando il nome dell'impresa o dell'ente o del beneficiario insieme ai dati fiscali, l'importo del vantaggio economico corrisposto, la norma o il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo, la modalità di individuazione del beneficiario, il curriculum o link all'eventuale progetto selezionato (art. 27, comma 2). Non rientrano in tale disposizione normativa i corrispettivi per gli acquisti di beni e servizi cui si applicano le altre norme del decreto già richiamate.

2. I beni immobili e la gestione del patrimonio. L'art. 30 prevede la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e dei canoni di locazione o di affitto versati e percepiti. Al riguardo, la Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali provvederà alla raccolta, all'aggiornamento annuale ed all'invio delle informazioni in formato tabellare allo scrivete Ufficio.

All'invio dei dati per la pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" procedono i dipartimenti e la SSEF per il tramite delle strutture di comunicazione.

Relativamente alla responsabilità in materia di pubblicazione sulla sezione "*Amministrazione trasparente*", la circolare ha individuato un'unica struttura competente, l'UAPC, che in raccordo con la DCI provvederà alla pubblicazione tempestiva dei dati inviati dai singoli dipartimenti e della SSEF per il tramite delle strutture di comunicazione.

## **5.2 *L'individuazione dei referenti per la trasparenza e coordinamento con il Responsabile per la trasparenza.***

**RT6. I Referenti per la trasparenza.** In considerazione della complessità organizzativa e funzionale del MEF, è opportuno individuare uno o più referenti per macro-aree di attività: in particolare i direttori dei dipartimenti, il Direttore amministrativo della SSEF nonché il Capo dell'ufficio di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, individueranno uno o più referenti per la trasparenza per le materie di rispettiva competenza e li comunicheranno al Responsabile per la trasparenza entro il 28 febbraio 2014.

I Referenti dovranno coordinare la funzione di raccolta, invio e monitoraggio delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale, propria dei dirigenti della struttura di competenza, individuati sulla base del precedente paragrafo 4.1, dovranno inoltre fornire

al Responsabile per la trasparenza ogni informazione utile per l'esercizio dei compiti di impulso, controllo e coordinamento ad esso attribuiti dalla normativa in vigore.

### **5.3 *Le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi***

**RT7. *L'invio tempestivo dei dati.*** Le strutture responsabili dell'invio dei dati dovranno curare il tempestivo invio delle informazioni all'UAPC e alla DCI: le strutture responsabili dovranno garantire la tempestività, completezza e veridicità dei dati forniti.

Nel caso in cui, sulla base della circolare DAG n. 80145 del 3 luglio 2013, le singole strutture sono tenute direttamente a curare la pubblicazione dei dati, le stesse dovranno inviare, all'UAPC ed alla DCI, informazione circa i dati pubblicati.

La DCI, l'UAPC ed i referenti per la trasparenza dovranno monitorare costantemente il rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati da parte delle strutture competenti e riferire tempestivamente al Responsabile per la trasparenza ogni ritardo od omissione, dovranno, inoltre, verificare, in collaborazione con le strutture interessate, la completezza, veridicità e tempestività delle informazioni ricevute anche tramite richiesta di chiarimenti ed indagini a campione.

Si ritiene indispensabile assicurare la tempestiva attuazione delle disposizioni contenute nel DPCM 67/2013, concernenti le competenze attribuite alla DCI: la piena operatività della predetta Direzione generale, costituisce una condizione necessaria per la corretta applicazione del presente Programma.

### **5.4 *Le misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile per la trasparenza.***

**RT8. *Il monitoraggio all'attuazione degli obblighi di trasparenza.*** La DCI dovrà curare, con cadenza annuale, in collaborazione con l'UAPC ed i Referenti per la trasparenza, il monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in vigore e dal presente Programma, e dovrà inviare al Responsabile per la trasparenza, entro il 30 novembre di ogni anno, un apposito rapporto.

L'URP dovrà inviare al Responsabile per la trasparenza le segnalazioni ricevute da dipendenti o altri cittadini concernenti carenze od omissioni nell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle norme in vigore o dal presente Programma.

Analoghe comunicazioni saranno curate dalla struttura competente a ricevere le segnalazioni dei *wistleblower*, secondo le disposizioni del PTPC.

Sarà cura del Responsabile per la trasparenza verificare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, con il supporto e la collaborazione di tutte le strutture del Ministero: il personale e le strutture interessate dovranno fornire tempestivamente al Responsabile per la trasparenza tutte le informazioni e la collaborazione richiesti, al fine del corretto adempimento degli obblighi di verifica e controllo allo stesso attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013, *“In relazione alla loro gravità, il Responsabile per la trasparenza segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile per la trasparenza segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.”*

#### **5.5     *Gli strumenti e le tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”.***

**RT9. *La rilevazione dell'utilizzo dei dati.*** Entro il 30 novembre di ogni anno, la DCI invierà al Responsabile per la trasparenza, con l'ausilio delle strutture informatiche competenti ed in collaborazione con l'UAPC, un rapporto sull'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione *“amministrazione trasparente”*, con l'indicazione degli accessi rilevati, formulando eventuali proposte sull'adozione di strumenti di rilevazione dei dati che permettano di ottenere un'analisi nel dettaglio delle informazioni maggiormente utilizzate.

Dei rapporti inviati e delle proposte effettuate si terrà conto nell'aggiornamento del Programma per gli anni successivi al 2014.

#### **5.6     *Le misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico***

**RT10. *L'accesso civico-efficacia.*** Entro il 30 novembre di ogni anno, la DCI invierà al Responsabile per la trasparenza, con l'ausilio delle strutture informatiche competenti ed in collaborazione con l'UAPC, un rapporto sull'efficacia dell'istituto dell'accesso civico, segnalando eventuali criticità e proponendo le corrispondenti misure di miglioramento. Dei rapporti inviati e delle proposte effettuate si terrà conto nell'aggiornamento del Programma per gli anni successivi al 2014.

### **Elenco delle raccomandazioni**

**RT1. *Coinvolgimento degli stakeholder.*** Al fine di rendere possibile la realizzazione delle attività sopra descritte, entro il 31 maggio 2014 ogni Dipartimento dovrà raccogliere le indicazioni da parte delle proprie strutture, volte alla individuazione dei rispettivi interlocutori esterni e trasmettere tali informazioni al Responsabile per la trasparenza, il quale, coordinandosi con la DCI, definirà un calendario di incontri con gli *stakeholder*, che verrà pubblicato sul sito istituzionale.

**RT2. *Completamento e riorganizzazione della sezione “amministrazione trasparente.*** Il processo di revisione e semplificazione delle modalità di accesso alle informazioni

contenute nel sito istituzionale è attualmente in corso, sotto la supervisione del Responsabile per la trasparenza, tuttavia sarà cura della DCI, in collaborazione con i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero, introdurre, senza ritardo, tutte le modifiche ed i miglioramenti tecnici necessari al fine di assicurare un'adeguata facilità di accesso e consultazione delle informazioni, ed inviare, entro il 30 novembre 2014, un resoconto sull'adempimento di detti obblighi al Responsabile per la trasparenza.

La DCI curerà il costante aggiornamento tecnico del sito istituzionale, in modo da garantire la fruibilità e facilità di accesso delle informazioni ivi contenute; il Responsabile per la trasparenza vigilerà sull'adempimento dei predetti compiti, anche al fine di darne conto nell'ambito dei successivi aggiornamenti del Programma, a partire dal 2015.

Per quanto concerne le strutture periferiche, ciascun Dipartimento dovrà assicurare la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza, garantendo l'immediata e distinta individuazione, sul sito istituzionale, delle informazioni pertinenti a ciascuna struttura.

Sarà compito dei referenti per la trasparenza e della DCI segnalare al Responsabile per la trasparenza eventuali carenze di natura sostanziale o formale ulteriormente presenti nell'ambito del sito istituzionale.

Il processo di revisione, completamento ed integrazione dei dati dovrà concludersi entro il 30 novembre 2014.

**RT3. Ulteriori iniziative di comunicazione.** Ulteriori strumenti ed iniziative di comunicazione delle informazioni istituzionali previsti sono:

- le giornate della trasparenza di cui al successivo paragrafo 3.2;
- seminari ed incontri, curati dai Dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
- campagne informative sui temi di pubblico interesse ed utilità curate dai Dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
- relazioni con i media, curate dall'Ufficio stampa e del Portavoce del Ministro dell'economia e delle finanze;
- ulteriori iniziative contenute nel Piano di comunicazione annuale predisposto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 150/2000.

Sarà cura dei Dipartimenti e delle strutture interessate trasmettere, entro il 28 febbraio 2014, alla DCI, il calendario delle attività e delle iniziative programmate per l'anno 2014.

La DCI, entro il 31 marzo 2014, predisporrà un elenco completo delle iniziative programmate e lo pubblicherà sul sito istituzionale.

Per gli anni successivi al 2014, le informazioni concernenti le attività programmate dovranno essere trasmesse alla DCI entro il 30 novembre dell'anno precedente e pubblicate entro il successivo 31 dicembre.

**RT4. Giornate della trasparenza.** Al momento non sono programmate ulteriori giornate della trasparenza, tuttavia nel corso del primo quadrimestre 2014 verranno programmate apposite iniziative: sarà cura della DCI raccogliere le proposte in tal senso inviate dalle diverse strutture del Dicastero e predisporre un programma da pubblicare entro il 30 aprile 2014.

**RT5. Trasmissione e pubblicazione dei dati.** Con circolare prot. n. 80145 del 3 luglio 2013, emanata dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (Allegato 2), in relazione alle singole tipologie di dati da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sono stati individuati compiti e responsabilità sia in materia di trasmissione dei dati da pubblicare sia in materia di pubblicazione.

**RT6. I referenti per la trasparenza.** In considerazione della complessità organizzativa e funzionale del MEF, è opportuno individuare uno o più referenti per macro-aree di attività: in particolare i Direttori dei Dipartimenti, il Direttore amministrativo della SSEF nonché il Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, individueranno uno o più referenti per la trasparenza per le materie di rispettiva competenza e li comunicheranno al Responsabile per la trasparenza entro il 28 febbraio 2014.

I Referenti dovranno coordinare la funzione di raccolta, invio e monitoraggio delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale, propria dei dirigenti della struttura di competenza, individuati sulla base del precedente paragrafo 4.1, dovranno inoltre fornire al Responsabile per la trasparenza ogni informazione utile per l'esercizio dei compiti di impulso, controllo e coordinamento ad esso attribuiti dalla normativa in vigore.

**RT7. Invio tempestivo dei dati.** Le strutture responsabili dell'invio dei dati dovranno curare il tempestivo invio delle informazioni all'UAPC e alla DCI: le strutture responsabili dovranno garantire la tempestività, completezza e veridicità dei dati forniti.

Nel caso in cui, sulla base della circolare DAG n. 80145 del 3 luglio 2013, le singole strutture sono tenute direttamente a curare la pubblicazione dei dati, le stesse dovranno inviare, all'UAPC ed alla DCI, informazione circa i dati pubblicati. La DCI, l'UAPC ed i referenti per la trasparenza dovranno monitorare costantemente il rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati da parte delle strutture competenti e riferire tempestivamente al Responsabile per la trasparenza ogni ritardo od omissione, dovranno, inoltre, verificare, in collaborazione con le strutture interessate, la completezza, veridicità e tempestività delle informazioni ricevute anche tramite richiesta di chiarimenti ed indagini a campione.

Si ritiene indispensabile assicurare la tempestiva attuazione delle disposizioni contenute nel DPCM 67/2013, concernenti le competenze attribuite alla DCI: la piena operatività della predetta Direzione generale, costituisce una condizione necessaria per la e corretta applicazione del presente Programma.

**RT8.** La DCI dovrà curare, con cadenza annuale, in collaborazione con l'UAPC ed i referenti per la trasparenza, il monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in vigore e dal presente Programma, e dovrà inviare al Responsabile per la trasparenza, entro il 30 novembre di ogni anno, un apposito rapporto.

L'URP dovrà inviare al Responsabile per la trasparenza le segnalazioni ricevute da dipendenti o altri cittadini concernenti carenze od omissioni nell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle norme in vigore o dal presente Programma. Analoghe comunicazioni saranno curate dalla struttura competente a ricevere le segnalazioni dei *wistleblower*, secondo le disposizioni del PTPC.

Sarà cura del Responsabile per la trasparenza verificare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, con il supporto e la collaborazione di tutte le strutture del Ministero: il personale e le strutture interessate dovranno fornire tempestivamente al Responsabile per la trasparenza tutte le informazioni e la collaborazione richiesti, al fine del corretto adempimento degli obblighi di verifica e controllo allo stesso attribuiti.

**RT9. Rilevazione dell'utilizzo dei dati.** Entro il 30 novembre di ogni anno, la DCI invierà al Responsabile per la trasparenza, con l'ausilio delle strutture informatiche competenti ed in collaborazione con l'UAPC, un rapporto sull'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "*amministrazione trasparente*", con l'indicazione degli accessi rilevati, formulando eventuali proposte sull'adozione di strumenti di rilevazione dei dati che permettano di ottenere un'analisi nel dettaglio delle informazioni maggiormente utilizzate.

Dei rapporti inviati e delle proposte effettuate si terrà conto nell'aggiornamento del Programma per gli anni successivi al 2014.

**RT10. Accesso civico–efficacia.** Entro il 30 novembre di ogni anno, la DCI invierà al Responsabile per la trasparenza, con l'ausilio delle strutture informatiche competenti ed in collaborazione con l'UAPC, un rapporto sull'efficacia dell'istituto dell'accesso civico, segnalando eventuali criticità e proponendo le corrispondenti misure di miglioramento.

Dei rapporti inviati e delle proposte effettuate si terrà conto nell'aggiornamento del Programma per gli anni successivi al 2014.